

L'INTERPRETAZIONE MINISTERIALE SUI DIVERSI RUOLI E SULLE DIVERSE ATTIVITÀ DEI PROFESSIONISTI E DEI CED



di Giorgio Ferro

Presidente Associazione ALAR

La disposizione definitiva è giunta solo il 4 giugno, ma da mesi ormai si rincorrevano sulla carta stampata, in particolar modo dopo la conversione in Legge del decreto n. 10 del 15 febbraio 2007, notizie sulle riforme che sarebbero state introdotte nell'ambito dell'elaborazione dei cedolini paga.

Una circolare del ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è stata alla fine decisiva per il riassetto di una materia sulla quale da troppo tempo e da molte parti veniva richiesto un intervento forte e risoluto. Istruzioni operative come quelle contenute nelle circolari ministeriali sono infatti necessarie per chiarire le leggi, in particolar modo quando si tratta di normativa complessa, quale è l'assistenza alle aziende in materia di lavoro.

Già nella circolare n. 65/1986 si affermava che i centri elaborazione dati (brevemente ced) ai quali venivano affidati compiti di consulenza "versano in condizioni di illegittimità", considerato che questi ultimi erano al di fuori della tassativa indicazione normativa relativa ai soggetti legittimati all'esercizio della professione di consulente del lavoro.

Mentre, con la circolare n. 82/1986, si indicava come legittima l'attività dei ced che "operino per i consulenti del lavoro e per gli altri soggetti di cui all'articolo 1 della citata legge 12/1979, che ne utilizzino l'attività" e per quelli che "limitano la loro attività ad operazioni di calcolo e stampa sulla base di dati ed indicazioni fornite dalle aziende-clienti, che i centri stessi provvedono poi a codificare ed elaborare secondo le istruzioni ricevute dalle aziende".

Il Consiglio di Stato, con decisione n. 243 del 06/11/1998, ha annullato il contenuto della seconda circolare (n. 82/1986), ripristinando ovviamente il contenuto più restrittivo della prima (n. 65/1986).

Con la recente circolare del 04/06/2007 il Ministero del Lavoro è intervenuto dunque, per porre chiarezza su alcune zone d'ombra che si erano andate creando nel tempo, e per precisare che i professionisti incaricati di assistere i ced nelle operazioni di calcolo e stampa

devono offrire la propria consulenza a 360 gradi in materia di consulenza all'amministrazione e alla gestione del personale.

Con questa interpretazione l'Italia s'allinea all'Europa, e se da una parte non sarà più necessario che i ced siano costituiti da soli professionisti per assistere le imprese al di sotto dei 250 dipendenti, dall'altra vengono posti ulteriori importanti paletti nella distinzione tra attività esecutiva o semplice (elaborazione, calcolo e stampa) di competenza dei ced ed attività intellettuale di consulenza esclusiva dei professionisti abilitati.

Il Ministero ha delineato inoltre in cosa consiste l'incarico consulenziale del professionista: consulenza su problematiche di natura lavoristica, previdenziale e fiscale inerente alla gestione dell'impresa, controllo, verifica dell'aggiornamento e del corretto funzionamento, anche delle attività di calcolo e stampa effettuate dal CED.

Il contratto d'incarico del ced nei confronti del consulente del lavoro dovrà essere formalizzato per iscritto con data certa e comunicato alle competenti Direzioni Provinciali del Lavoro ed ai Consigli Provinciali degli Ordini Professionali interessati, prima dell'avvio dell'attività o, per le realtà già in essere, entro la scadenza del successivo periodo di paga.

Malgrado le precisazioni contenute nella circolare ministeriale, restano alcuni dubbi, anche, ma non solo, di natura fiscale:

- in una società di elaborazione dati composta da un professionista iscritto e da un soggetto non iscritto per ogni prestazione fornita al cliente, dovrà essere emessa un'unica fattura, con la distinzione delle due attività e dei relativi importi, con la conseguenza che l'ammontare della consulenza sarà assoggettato al regime delle ritenute d'acconto ed alla cpa del 2%?
- i clienti del ced interamente composto da non-professionisti, riceveranno una sola fattura dal ced in cui verranno indicate separatamente la consulenza e l'elaborazione, calcolo e stampa, oppure si ve-

dranno consegnare due fatture distinte: dal ced (elaborazione dati) e dal professionista (consulenza)?

- se un ced si convenziona ad un professionista abilitato per l'assistenza della propria clientela e l'incarico viene quantificato a forfait per un importo "x", come si comporterà il ced nell'addebitare il costo della consulenza, senza dare adito a dubbi relativamente al possibile ricarico sull'assistenza professionale ed all'eventuale sconfinamento nell'esercizio dell'attività del consulente del lavoro?

La "ratio" della circolare è comunque molto chiara: non si tratta di un riconoscimento "tout court" per i ced, al contrario oggi i confini operativi per le aziende che si occupano di elaborazione dati sono ancora più espliciti, ossia, il ced può eseguire solo le attività semplici (elaborazione, calcolo e stampa) pena l'esercizio abusivo della professione - art. 348 c.p.

Nel mentre, è riconosciuto al consulente un allargamento della sua attività, a condizione di formalizzare il rapporto d'assistenza al ced, al fine di offrire consulenza e controllo degli adempimenti non solo al ced ma anche ai suoi clienti. La responsabilità professionale rimane quindi in capo solo ed esclusivamente al consulente abilitato.

Un esempio concreto di due adempimenti: l'assunzione di un dipendente e la registrazione nel libro matricola; se non sono stati effettuati direttamente dall'azienda, possono essere eseguiti solo dal professionista abilitato, poiché fanno parte delle "attività consulenziali riservate".

Infine, la circolare conferma che non è stata modificata nulla per quanto riguarda il 4° comma dell'articolo 1 della citata legge 12/1979; ossia, "le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria".

Quindi i "centri di servizio" delle associazioni di categoria per queste tipologie d'impresa, all'uopo riconosciute di rilevanza nazionale, non sono considerati ced, ma bensì strutture abilitate esattamente come i professionisti di cui al primo comma dell'art. 1; poiché sono il frutto ed hanno i requisiti, dell'Associazione di Categoria riconosciuta a livello nazionale.

